

Rescritto 5 novembre 1842. Disposizioni che chiariscono quando debbano considerarsi questioni pendenti gli affari di promiscuità contestati presso le abolite Commissioni.

Elevatosi da taluni Intendenti de' reali domini oltre il Faro il dubbio, se avessero a considerarsi come quistioni pendenti o pur no quelle in fatto di scioglimento di promiscuità, per le quali avverso le sentenze delle già abolite Commissioni si fosse prodotto reclamo o fuori termine, o non nei modi voluti dalla legge, senza che ancora sulla irrecettibilità del medesimo si fosse pronunziato; S.M. ha considerato:

Per lo decreto de' 5 settembre 1828 venir dichiarato le sentenze delle Commissioni suddette, quando non impugnate, passare in conto di cosa giudicata; quando impugnate con reclamo alla gran Corte de' Conti, questo essere meramente devolutivo; le sentenze de' primi giudici eseguirsi, salvo a pronunziarsi dalla gran Corte de' Conti sul reclamo, il cui avviso doversi superiormente approvare dalla M.S.;

Le istruzioni approvate col real decreto degli 11 dicembre 1841 avere con l'art. 2° tenuta presente una siffatta disposizione, allorchè dichiaravano col primo comma per divisioni non interamente diffinite ed ultimate quelle le cui sentenze si trovassero impugnate, e sul richiamo non fosse intervenuto un avviso della gran Corte de' Conti approvato a norma della legge;

Dedursi da ciò le sentenze delle abolite Commissioni passare in cosa giudicata nella inesistenza di richiamo;

Tale aversi a considerare questo tutte le flate che si rinvenga o prodotto fuori termine o non in regola.

Una tale dichiarazione però aversi a fare dal giudice competente del richiamo medesimo; e però con sovrana risoluzione del 5 corrente mese si è degnata ordinare:

Che ne' casi ne' quali le sentenze delle Commissioni abolite si trovino impugnate con richiami o fuori termine, o irregolarmente prodotti, abbia a distinguersi, se le sentenze suddette abbiano avuta o pur no la debita esecuzione; vale a dire se siasi già venuto allo scioglimento della promiscuità.

Ove le sentenze suddette non sieno state eseguite, che gli Intendenti, considerate le quistioni emergenti da esse, vi procedano a' termini delle istruzioni medesime, impossessandosi delle stesse.

Ove poi le sentenze in parola trovinsi eseguite, che la gran Corte de' Conti abbia nel più breve termine a pronunziare della sola quistione di ammissibilità del richiamo, esclusa ogni disquisizione sul merito, per indi in esito dell'avviso e della sovrana disposizione su di esso aversi, quando ammesso, come causa pendente da ritornare alto esame ed alla diffinizione dell'Intendente; e quando dichiarato inammissibile, come quistione diffinitivamente ultimata; salve sempre le disposizioni dell'art. 5 del real decreto de' 19

dicembre 1838 sul riesame delle sentenze, in cui in vece di terre siensi dati canoni al comune. Nel R.N. ec. fir. N. Santangelo.

www.demaniocivico.it